

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA E IL

PROFESSIONISTA DR. DANIELE DI GIROLAMO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESSO STUDIO PRIVATO

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 del D.L. 13 Settembre 2012 n. 158, come convertito dalla L. 8 Novembre 2012 n. 189, ha apportato una serie di modificazioni all'art. 1 della L. 3 Agosto 2007 n. 120. In particolare, la lett. b) del richiamato articolo ha stabilito che le Regioni e le Province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero-professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del successivo comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- con l'Accordo siglato in data 13 Marzo 2013, in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stato approvato lo schema tipo di convenzione;
- la D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1131/2013 ad oggetto "linee guida regionali attuative dell'art. 1, comma 4, della L. 120/2007 - disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria", come modificato dal D.L. n. 158 del 13/9/2012", sancisce la predisposizione e l'attivazione, entro il 31 Ottobre 2013, dell'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza tra l'azienda e lo studio del professionista, secondo le

specifiche tecniche di cui all'allegato recante "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione delle attività libero professionale";

CONSIDERATO CHE:

- la presente Convenzione è finalizzata a regolamentare lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria presso gli studi dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla *lett. c)* della richiamata normativa, nelle aziende sanitarie nelle quali, sulla base degli esiti della prevista ricognizione regionale, risultino non disponibili spazi per l'esercizio dell'attività suddetta;
- nell'Azienda USL di Modena sono presenti le condizioni ed i presupposti che consentono l'utilizzo dello studio professionale secondo le modalità, i criteri e le valutazioni effettuate dalla Regione Emilia-Romagna e dall' Azienda interessata;

TRA

l'AZIENDA USL DI MODENA, con sede in Modena, via S. Giovanni del Cantone 23 – C.F./P.IVA 02241850367, più oltre indicata come "Azienda", rappresentata dalla Direttrice Sanitaria, Dott.ssa Romana Bacchi, autorizzata alla stipulazione del presente atto con giusta delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena;

E

Il dipendente a tempo indeterminato **Dr. Daniele Di Girolamo**, nato a Napoli il 01/10/1966, C.F. DGRDNL66R01F839C, in servizio presso l'Unità Operativa "Psicologia Clinica Minori e Famiglie" con la posizione funzionale di "Dirigente Psicologo" inquadrato nella disciplina di Psicologia (di seguito denominato "Professionista");

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO. La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria in spazi sostitutivi, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro, presso lo studio del Professionista ubicato in Via Poletti, 4 - 41121 Modena, così come meglio definito dal provvedimento di autorizzazione di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 1 Aprile 2019.

Art. 2 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA.

L'attività, da rendersi in regime di libera professione intramuraria, da parte del Professionista, non deve essere in contrasto con quella istituzionale e verrà svolta con un volume orario e prestazionale non superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Il nucleo di valutazione, di cui all'art. 31 del CCNL 8 Giugno 2000, procederà ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività intramuraria, svolta dal Professionista.

Art. 3 – INFRASTRUTTURA DI RETE – FUNZIONI E COMPETENZE DELL'AZIENDA SANITARIA E DEL PROFESSIONISTA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO. Il

professionista si impegna all'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura di rete predisposta dall'Azienda (Libera Professione WEB) e, in particolare, si impegna a svolgere le attività così descritte:

- adesione al sistema di prenotazione predisposto dall'Azienda USL di Modena;
- accettazione informatica del paziente in tempo reale;
- registrazione in tempo reale delle prestazioni effettivamente erogate;
- refertazione;
- emissione dell'invito al pagamento.

Si impegna, altresì, ad aderire alle indicazioni dell'Azienda in materia di fascicolo

sanitario elettronico.

Art. 4 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E TRACCIABILITA'. Il Professionista si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio, il collegamento in rete con il sistema di prenotazione dell'Azienda. Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'Azienda mediante mezzi di riscossione che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

Art. 5 – ASPETTI CONTABILI E FISCALI. Sui proventi derivanti dall'attività libero-professionale autorizzata in spazi sostitutivi, l'Azienda trattiene una quota pari al 10%. Con riferimento alle scritture contabili, la tenuta del registro dei corrispettivi si intende in carico al Servizio Economico Finanziario dell'Azienda tramite procedura informatizzata.

Art. 6 – DURATA. La presente Convenzione decorre dal 01.01.2025 e ha validità fino al 31.12.2025.

Art. 7 – ATTIVITA' ISPETTIVE. Il Professionista acconsente, fin da ora, all'accesso presso la propria struttura di personale dell'Azienda, incaricato di svolgere funzioni ispettive e di vigilanza, mettendo a disposizione la documentazione e quant'altro sarà richiesto per agevolare le ispezioni stesse.

Art. 8 – PRIVACY. Il Professionista si impegna al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al GDPR (2016/679). In particolare, il Professionista si impegna ad osservare le disposizioni e tutte le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento – Azienda USL di Modena – mediante la nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati e si impegna a trattare i dati personali e sensibili degli assistiti per le sole finalità imposte dalla presente convenzione e dalla

disciplina in materia. Il Professionista si impegna, inoltre, a fornire ai pazienti idonea informativa in merito al trattamento dei loro dati personali e sensibili e ad acquisirne il relativo consenso.

Art. 9 – CONSENSO INFORMATO. Qualora le prestazioni erogate dal Professionista dell'Azienda dovessero prevedere l'acquisizione del consenso informato, la modulistica utilizzata dovrà essere preventivamente valutata ed autorizzata dalla Direzione Sanitaria.

Art. 10 – SPESE CONTRATTUALI. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 6, co. 6 del D.L. 145/2013 convertito con L. 9/2014. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del D.P.R. n. 642/1972, è assolta dall'Azienda; le spese di bollo sono a carico della controparte. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Art. 11 – CASO DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E RECESSO. L'Azienda può risolvere la Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al Professionista nella presente Convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero-professionale e dal Regolamento aziendale sulla libera professione, approvato con Deliberazione n. 285 del 30.08.2023, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero-professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda di formale contestazione senza che il professionista abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione. Il diritto di recesso dal presente contratto può essere esercitato da ciascuna delle parti in qualunque

momento, con un preavviso di almeno trenta giorni, mediante comunicazione scritta da trasmettere con raccomandata A/R o tramite PEC. In caso di recesso nulla è dovuto al Professionista a titolo di indennizzo, rimborso o risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzo dello studio, oggetto della presente Convenzione, si intende ad ogni effetto revocata. L'entrata in vigore di eventuali discipline normative o contrattuali può comportare, in qualsiasi momento, la cessazione o la modificazione del contratto, senza alcun onere o penalità a carico delle parti.

Art. 12 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA. La presente Convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. f) del decreto legge 13 Settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 Novembre 2012 n. 189, su espressa disposizione regionale. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

Art. 13 – FORO COMPETENTE. Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è quello di Modena.

Letto, confermato e sottoscritto in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

AZIENDA U.S.L. DI MODENA

PROFESSIONISTA

La Direttrice Sanitaria

Dr. Daniele Di Girolamo

Dott.ssa Romana Bacchi